

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE XIV CIVILE

1184/2021 R. G. E.

Il giudice, dott. Giuseppe Fiengo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.2.2021, osserva quanto segue.

Il [] ha proposto opposizione avverso l'avviso notificato il giorno 11.01.2021 con il quale l'ufficiale giudiziario le ha intimato, ai sensi dell'art. 608 c.p.c., il rilascio dell'immobile sito in [], alla via []; rilascio chiesto dal coniuge dell'opponente, [], al quale è stata assegnata la casa familiare con provvedimento di questo Tribunale reso nel procedimento avente R. G. n. 7384/2017.

L'opponente ha dedotto: a) la nullità dell'avviso di rilascio in quanto preceduto dalla notifica di precetto ormai perento, poiché notificato il 10.07.2020; b) l'impossibilità per lo [] di procedere esecutivamente *"per la pacifica sospensione attuata, in virtù dei decreti governativi e ministeriali, come via via rinnovati nel tempo, che hanno imposto la sospensione di ogni e qualsiasi "rilascio" prima della scadenza del 30 giugno 2021"* (p. 2 del ricorso) anche a tutela del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.; c) che il bene con riferimento al quale è stato intimato il rilascio rientra nella comunione legale e *de residuo* (attualmente oggetto di giudizio di divisione) sì che lo stesso *"è, per metà oggetto di diritto reale di proprietà"* della medesima opponente (p. 4 del ricorso), con conseguente impossibilità per un comproprietario di estromettere l'altro comunista; d) il carattere ingiusto e *"disumano"* dell'esecuzione in quanto intrapresa da parte del proprietario di una pluralità di immobili e nei confronti di un debitore in situazione di indigenza.

Sospesa *inaudita altera parte* l'esecuzione, in data 25.2.2021 si è costituito [] il quale ha chiesto la revoca del provvedimento emesso prima dell'instaurazione del contraddittorio deducendo la mancata perenzione del precetto per effetto della disciplina emergenziale succedutasi a partire dal d. l. 18/2020. Ed infatti, secondo l'opposto: - il 30.6.2021 (ultimo giorno della sospensione prevista dall'art. 103, co. 6, d. l. n. 18/2020) questo Tribunale ha pronunciato l'ordinanza in forza della quale è stato intimato il rilascio dell'immobile; - in difetto di spontanea ottemperanza, di tale provvedimento è stata richiesta la notifica il 10.7.2020; - stante il rifiuto di aprire la porta all'ufficiale notificatore, la notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e si è perfezionata, con ritorno della cartolina, solo nel mese di settembre 2020; - l'art. 17bis d. l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, ha prorogato il termine originariamente previsto dall'art. 103, co. 6, d. l. n. 18/2020 (come prorogato dalla legge di conversione n. 27/2020) al 31 dicembre



2020; - lo [redacted] ha tentato di portare in esecuzione l'ordinanza di assegnazione della casa familiare. ma l'U.N.E.P. ha rifiutato di ricevere l'atto ritenendo che anche l'esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare rientrasse nella proroga disposta, per le esecuzioni per rilascio degli immobili, fino al 31.12.2020 dall'art. 17bis, d. l. n. 34/2020; - l'odierno opposto ha quindi formulato istanza (doc. 1) ex art. 59 del DPR 1229/1959, al Presidente della Corte d'Appello di Napoli, quale organo di sorveglianza dell'U.N.E.P., chiedendo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare (provvedimento, secondo l'istante, non rientrante nella previsione dell'art. 17bis d. l. n. 34/2020, limitata ai soli "sfratti"); - con nota del 27.10.2020 (doc. 2), l'U.N.E.P. ha confermato l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di assegnazione della casa familiare sino al 31.12.2020; - decorso il 31.12.2020, è stata richiesta l'esecuzione dell'ordinanza il 7.1.2021 e l'ufficiale giudiziario ha fissato l'accesso per il giorno 1.2.2021, poi differito al giorno 8.2.2021 stante l'ostinato rifiuto della [redacted] di rilasciare l'abitazione ai figli. Lo [redacted] ha anche osservato che la Corte di cassazione, con le relazioni n. 28 del 1 aprile 2021 e n. 37 dell'11 maggio 2020 ha ritenuto che la sospensione dei termini degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi prevista dalla legislazione emergenziale sia operante anche per l'atto di precetto.

Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato alla lettera b), l'opposto ha dedotto che la sospensione sino al 30.6.2021 è relativa ai soli sfratti e non, anche, alla esecuzione dei provvedimenti di assegnazione della casa familiare. Del resto, le norme evocate dalla controparte sarebbero tese a tutelare conduttori in situazione di difficoltà economica e non il diritto alla salute. Tale diritto (peraltro genericamente evocato dalla [redacted]) sarebbe comunque, con riferimento al caso concreto, recessivo rispetto al diritto dei figli ad abitare la casa familiare.

Da ultimo, lo [redacted] ha dedotto l'irrilevanza del diritto di (com)proprietà quanto alla casa familiare (che peraltro non è oggetto del giudizio di divisione) e l'inammissibilità delle doglianze relative alla disparità di risorse economiche tra le parti (disparità peraltro esclusa -con riferimento a quanto qui rileva- con provvedimento di questo Tribunale che, in data 9.2.2021 ha confermato l'assegnazione della casa familiare).

2. Nei limiti della cognizione sommaria che, necessariamente, caratterizza la presente fase del giudizio, ritiene questo giudice che non sussista il *fumus* dell'opposizione e che, pertanto, debba essere revocato il provvedimento di sospensione adottato *inaudita altera parte*.

2.1. Appare opportuno, preliminarmente, osservare come non abbia rilievo ai fini della presente decisione la questione -sulla quale le parti hanno ampiamente discusso all'udienza del 25.2.2021- relativa alla astratta possibilità di portare ad esecuzione il provvedimento di assegnazione della casa



familiare senza notifica del precetto secondo il modello della esecuzione c.d. "in via breve" (cfr., tra le altre. Cass., sez. 1, sent. 1 settembre 1997, n. 8317).

È infatti pacifico che lo ha deciso di avvalersi di una differente (e non preclusa) modalità di esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, sì che la presente decisione non può che esser relativa alla procedura effettivamente intrapresa.

2.2. Sempre in via preliminare deve procedersi alla breve, schematica ricostruzione delle norme che, in materia di esecuzione per rilascio, freneticamente, si sono succedute nel corso degli ultimi 12 mesi.

L'art. 83, co. 2, d. l. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali (...)".*

Il medesimo decreto legge, all'art. 103 (rubricato *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"*) ha, al comma 6, così disposto: *"L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020"*. Il termine del 30 giugno è stato sostituito con il termine del primo settembre dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha, all'art. 17bis (rubricato *"Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo"*), sostituito le parole *"1° settembre 2020"* contenute nell'art. 103, co. 6, d. l. n. 18/2020 convertito dalla l. n. 27/2020 con le parole *"31 dicembre 2020"*.

Da ultimo, il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha all'art. 13 (rubricato *"Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti"*), comma 13, così disposto *"La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari"*.



2.3. Tanto premesso, ai fini della decisione da adottare assume rilievo centrale la valutazione dell'incidenza che il quadro normativo sopra ricostruito ha con riferimento all'art. 481, co. 2, c.p.c. Ciò perché, con il motivo di opposizione sopra indicato alla lettera a) la [redacted] ha dedotto l'inefficacia del precetto per decorso del termine previsto al comma 1 del medesimo art. 481 c.p.c. e, per altro verso, lo [redacted] ha ritenuto non perento il precetto in conseguenza della disciplina emergenziale.

Come noto, l'art. 481, co. 2, c.p.c. costituisce una disposizione tesa a tutelare il creditore. Prevedendo una sospensione del termine di efficacia del precetto, ma non, anche, una inibitoria alla instaurazione dell'esecuzione, tale norma attribuisce infatti al creditore la facoltà di attendere l'esito del giudizio di opposizione (che, in caso di accoglimento della domanda, potrebbe travolgere gli atti esecutivi posti in essere e comportare responsabilità del medesimo creditore) senza incorrere nel rischio di veder perento il precetto.

La lettera della citata disposizione (coerentemente con la regola generale della non immediata esecutività delle sentenze accolta nella originaria formulazione del codice di procedura civile) riconduce la sospensione dell'efficacia del precetto alla sola proposizione dell'opposizione. La giurisprudenza ha tuttavia ritenuto applicabile la medesima regola anche ai casi (pur non espressamente contemplati) della sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva del titolo (Cass., sez. 3, sent. 10 aprile 2008, n. 9360, Cass., sez. 3, sent. 14 settembre 2007, n. 19228) e della sospensione dell'esecuzione disposta ex lege (Cass., sez. 3, sent. 23 giugno 1997, n. 5577). Tale ultima decisione (particolarmente rilevante ai fini del presente procedimento) risulta motivata sul principio per il quale *“il termine di efficacia del precetto non corre durante i periodi di sospensione dell'esecuzione”*. Principio che appare conforme -quanto meno- ad un generale canone di ragionevolezza e di economia degli atti giuridici. Sarebbe infatti irrazionale una decadenza derivante dal mancato compimento di un atto che, per legge, non può esser compiuto sino ad una certa data.

2.4. Alla luce delle considerazioni da ultimo svolte diviene fondamentale verificare sino a quando possa ritenersi sospesa l'esecuzione per rilascio di beni immobili. Verifica non semplice a causa di una formulazione letterale delle norme di riferimento che, certo, non brilla per chiarezza, tanto da aver favorito il proliferare di disparati orientamenti giurisprudenziali.

La portata generale dell'originaria formulazione dell'art. 103, co. 6, d. l. 18/2020 (*“L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa (...)”*) consente di ritenere tale norma applicabile anche al caso di rilascio intimato sulla base di provvedimento di assegnazione della casa familiare.



Non scontata è, invece, la medesima conclusione in seguito all'entrata in vigore dell'art. 17bis, d. l. 34/2020. Se è vero che tale disposizione ha sostituito il termine (previsto dall'art. 103, co. 6, d. l. 18/2020 come convertito) del primo settembre con quello del 31 dicembre 2020, è tuttavia anche vero che la rubrica di tale norma ("*Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo*") ha indotto alcuni interpreti a limitarne la applicabilità ai soli "*sfratti*" di immobili (con la conseguente non applicabilità della sospensione dell'esecuzione per rilascio al caso qui in esame).

Una simile conclusione non risulta tuttavia condivisibile.

Non può, *in primis*, non rilevarsi il carattere fuorviante di tutte le rubriche sopra ritrascritte. Ed infatti, la rubrica dell'art. 103, d. l. 18/2020 ("*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*") ha indotto taluno ad affermare che il comma 6 del medesimo articolo sia relativo alle sole attività amministrative concernenti il rilascio di immobili; tale soluzione è stata, tuttavia, ritenuta non praticabile da parte della maggioritaria dottrina e dalle prassi dei tribunali. D'altro canto, il comma 13 dell'art. 13, d. l. 31 dicembre 2020, n. 183 è inserito in un articolo (il 13, appunto) che presenta una rubrica ("*Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*") evidentemente inconfidente con il contenuto della disposizione sopra ritrascritta.

Il carattere fortemente atecnico (da più parti rilevato) di numerosi interventi legislativi nel periodo emergenziale non consente, pertanto, di valorizzare la rubrica della norma al fine di precisarne l'ambito di applicazione. Tanto alla luce sia dei rilievi sopra svolti quanto alle ulteriori, fuorvianti rubriche, sia del principio espresso dal noto brocardo *rubrica legis non est lex* (nel senso del carattere non vincolante della rubrica, v., tra le tante, Cass., sez. 5, sent. 16 giugno 2017, n. 15036), sia, infine, della mancanza di indici normativi che consentano di confermare quanto sembrerebbe discendere dalla rubrica dell'art. 17bis, d. l. 34/2020.

Ed infatti, tale ultima norma, come già osservato, si è limitata a modificare (rispetto al testo dell'art. 103, co. 6, d. l. 18/2020) il solo periodo temporale per il quale è stata confermata la sospensione dell'esecuzione di tutti i "*provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo*" (così l'art. 103, co. 6, d. l. 18/2020 non modificato -e, anzi richiamato- dall'art. 17bis d. l. 34/2020).

Del resto, confermando che la norma di riferimento per la materia fosse pur sempre il non modificato art. 103, co. 6, d. l. 18/2020, l'art. 13, co. 13, d. l. 183/2020 (successivo all'art. 17bis d. l. 34/2020) ha espressamente limitato la sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili "*ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai*



provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

Tale ultima disposizione appare utile per ulteriormente chiarire la portata dell'art. 17bis d. l. 34/2020. Ed infatti, per un verso, essa conferma che, allorquando ha inteso limitare l'ambito oggettivo dell'art. 103, co. 6, d. l. 18/2020, il legislatore lo ha fatto espressamente (il che, per converso, costituisce riprova del fatto che l'art. 17bis d. l. 34/2020 non ha modificato l'ambito di applicazione dell'art. 103, co. 6). Per altro verso, la circostanza che, prima dell'entrata in vigore del d. l. 183/2020, la sospensione dell'esecuzione del rilascio degli immobili fosse generalizzata (secondo quanto previsto dall'art. 103, co. 6, d. l. 18/2020 -si ribadisce, non modificato, se non sotto il profilo temporale, dall'art. 17bis d. l. 34/2020) e non limitata ai soli sfratti, è ulteriormente confermata dal fatto che, coerentemente all'interpretazione dell'art. 24 Cost. resa dalla Corte costituzionale (sulla quale a breve ci si soffermerà), l'art. 13, co. 13, d. l. 183/2020 ha inteso (espressamente) limitare (dopo una generalizzata sospensione delle esecuzioni per rilascio protrattasi per quasi dieci mesi) la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio a sole due ipotesi di qualificata indigenza dei debitori.

Così interpretate le norme succedutesi negli ultimi mesi, deve ritenersi che l'esecuzione del provvedimento di rilascio che qui viene in rilievo sia stata sospesa sino al 31 dicembre 2020 (non, anche, come di seguito meglio si dirà, sino al 30 giugno 2021), sì che non può affermarsi la violazione del termine dell'art. 481 c.p.c.

Il precetto è stato, infatti, notificato il 10.7.2020 e, tuttavia, il termine dell'art. 481 c.p.c. ha iniziato a decorrere solo successivamente al 31.12.2020.

2.5. Neppure può condividersi il motivo di opposizione secondo il quale l'esecuzione per rilascio oggetto del presente procedimento sarebbe sospesa sino al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 13, co. 13, d. l. 183/2020.

Come si è precisato, infatti, la disposizione da ultimo citata, in modo espresso, delimita i casi - eccezionali- di sospensione dell'esecuzione ex art. 608 c.p.c. avendo riguardo ad ipotesi tra le quali non è annoverabile il rilascio fondato su un provvedimento di assegnazione della casa familiare.

Né risulta condivisibile l'argomento svolto dalla . secondo il quale la tutela del fondamentale diritto della salute imporrebbe una interpretazione estensiva dell'art. 13, co. 13, d. l. n. 183/2020 tale da giustificare la sospensione di qualsiasi procedura di rilascio.

Tale argomento risulta infatti viziato da una pretesa assolutizzazione del diritto alla salute che, per la verità, non può trovare spazio in un contesto, quale quello attuale, nel quale la coesistenza di



molteplici diritti fondamentali (alcuni anche di nuova emersione) ne impone un bilanciamento idoneo ad integrare un calcolo che sia pur sempre a “*somma zero*”.

Proprio la valutazione dei contrapposti diritti è stata alla base di una scelta legislativa (esente - secondo questo giudice- da profili di illegittimità costituzionale rilevanti ai fini della presente decisione) tesa, dapprima (art. 103, co. 6, d. l. 18/2020 ed art. 17bis d. l. 34/2020), a sospendere in modo assoluto le esecuzioni per rilascio e, successivamente (art. 13, co. 13, d. l. 183/2020), a prorogare la sospensione in relazione, esclusivamente, a due ipotesi (riconducibili ad una qualificata situazione di indigenza) ritenute ancora meritevoli di una tutela prevalente rispetto ai confliggenti diritti. Tale progressiva limitazione dei casi di sospensione dell'esecuzione appare del resto assolutamente conforme all'interpretazione dell'art. 24 Cost. resa dalla Consulta la quale ha ritenuto che “*La sospensione della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto*” (Corte costituzionale, sent. 310/03).

Un simile bilanciamento compiuto, in astratto, dal legislatore consente di rigettare il motivo di opposizione svolto dalla . Peraltro, *ad abundantiam*, non può non rilevarsi come, con riferimento al caso concreto, il bilanciamento dovrebbe essere svolto avendo riguardo anche al diritto dei figli (maggiores) ad abitare la casa oggetto dell'assegnazione giudiziale.

2.6. Da ultimo, devono ritenersi infondati anche i motivi di opposizione sopra indicati alle lettere c) e d).

Con riferimento al primo, pur volendo tacere la circostanza relativa alla mancata produzione di atti pienamente documentanti il diritto vantato, non può non osservarsi come il provvedimento di assegnazione della casa familiare (sulla natura del quale non è qui necessario indugiare) consenta l'esclusiva utilizzabilità dell'immobile anche a fronte di una contitolarità del bene in capo al genitore non assegnatario (arg. ex Cass. sez. 1, sent. 13 febbraio 2006, n. 3030; Cass., sez. 1, sent. 24 luglio 2000, n. 9689). Del resto, a voler diversamente ragionare, sarebbe sufficiente invocare gli artt. 1102 ss. c. c. per pregiudicare l'effettiva attuazione del provvedimento di assegnazione della casa (ed i diritti allo stesso sottesi).

Quanto al motivo di opposizione sub lettera d) è appena il caso di osservare come non sia in questa sede possibile valutare i profili relativi al carattere ingiusto ed inumano dell'azione esecutiva intrapresa. Tali questioni possono infatti esser valutate solo dal giudice che ha emesso il titolo



esecutivo; giudice che, peraltro, ha inteso confermare l'ordinanza di assegnazione della casa con provvedimento del 9.2.2021.

3. Avuto riguardo alla novità delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese della presente fase del giudizio di opposizione

P.Q.M.

- 1) revoca il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso inaudita altera parte;
- 2) assegna alle parti termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

Si comunichi.

Napoli, il 03/03/2021.

Il Giudice

dott. Giuseppe Fiengo

